

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2267

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAVANELLI, CAPPELLETTI, CHERCHI, FEDE, FENU,
FERRARA, L'ABBATE**

Istituzione di un contributo straordinario di solidarietà, per l'anno 2025, per il finanziamento di interventi volti alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico

Presentata il 24 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'avvio del nuovo anno ha registrato un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia, anche a causa delle tensioni geopolitiche che continuano a influenzare le forniture di metano dalla Russia all'Europa.

L'aumento delle tariffe energetiche rischia di gravare in modo significativo su famiglie e imprese, aggravando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento del costo della vita.

Secondo l'ultima rilevazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel primo trimestre del 2025 i fruitori più fragili di energia elettrica subiranno un incremento del 18,2 per cento.

Per quanto riguarda il gas, le quotazioni nel mercato europeo non mostrano segnali di miglioramento, lasciando prevedere aumenti significativi. Complessivamente, tra luce e gas, già si registra un aumento dei prezzi pari al 30 per cento.

Secondo un'analisi di un accreditato operatore del settore delle comparazioni delle offerte ai consumatori (Facile.it), nei prossimi dodici mesi una famiglia tipo nel mercato libero potrebbe affrontare un rincaro complessivo di 350 euro tra luce e gas.

L'aumento del costo delle bollette si inserisce in un contesto economico già caratterizzato da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali. Il caro vita, l'aumento dei tassi d'interesse sui mutui e l'inflazione riducono il potere d'acquisto delle famiglie, mettendo in difficoltà

soprattutto quelle a basso reddito e i pensionati.

Molti nuclei familiari rischiano di dover operare scelte difficili per far quadrare il bilancio mensile, rinunciando a spese non strettamente necessarie o riducendo i consumi domestici. Anche le imprese, in particolare le piccole e medie attività, risentiranno dell'aumento delle tariffe energetiche, con conseguenze sui costi di produzione e possibili ripercussioni sui prezzi finali per i consumatori.

Alle difficoltà di famiglie e imprese si contrappongono i benefici per alcuni settori direttamente coinvolti negli aumenti: in particolare, il settore energetico e quello bancario hanno registrato profitti *record* negli ultimi anni, grazie al rialzo dei prezzi delle materie prime e all'aumento dei tassi d'interesse.

È dunque fondamentale monitorare attentamente l'andamento dei prezzi dell'energia e introdurre misure di sostegno per garantire che il peso degli aumenti non ricada interamente su famiglie e imprese, già provate dalle difficoltà economiche degli ultimi anni.

A partire dalla seconda metà del 2021, il legislatore ha già sperimentato l'adozione di misure volte a mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese degli aumenti di prezzo dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti verificatisi con la ripresa dei consumi dopo la crisi pandemica e accentuatisi in coincidenza con la crisi ucraina.

Tra le diverse misure adottate, i contributi straordinari contro i rincari energetici hanno assunto un ruolo determinante per l'acquisizione di risorse finanziarie e la copertura degli oneri finanziari connessi alle misure di sostegno.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato istituito il cosiddetto « contributo straordinario contro il caro bollette », a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Il contributo è stato poi esteso anche all'anno 2023 con la legge 29 dicembre

2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), seppure con modalità di calcolo diverse.

Attraverso tali contributi, lo Stato ha incassato diversi miliardi di euro che hanno consentito l'adozione di altrettanti strumenti straordinari di contenimento degli effetti dei prezzi dell'energia. Tra questi, si possono ricordare: la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; il *bonus* carburante; il contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale; l'incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore; i *bonus* sociali elettricità e gas; la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici.

Il ricorso all'introduzione di contributi straordinari di solidarietà ha anche trovato riconoscimento, sul piano della legittimità costituzionale, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 27 giugno 2024. Secondo la Corte, infatti, « non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell'eccezionale situazione congiunturale » che si è verificata in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche hanno operato « siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza ».

Nella pronuncia la Consulta ha anche dichiarato che sarebbe stato certamente « fisiologico fare riferimento ai dati dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) », come poi avvenuto con il contributo di solidarietà di cui alla citata legge n. 197 del 2022, « dal momento che la maggiore ricchezza è facilmente riscontrabile in termini di *surplus* di utili conseguiti ». Tuttavia, secondo la Corte, erano in gioco circostanze straordinarie che hanno qualificato « in termini del tutto *sui generis* l'intervento normativo » e che hanno determinato il legislatore ad intervenire immediatamente, tralasciando i più adeguati dati rilevanti ai fini dell'IRES, « perché sarebbe stato necessario (...) attendere che le imprese provvedessero a chiudere i bilanci

societari », rinviando di oltre un anno l'intervento di sostegno.

Secondo la Corte, dunque, « è solo tenendo conto del carattere del tutto *sui generis* del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione dell'imponibile dell'IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell'intercettare la maggiore forza economica delle imprese energetiche ».

La presente iniziativa persegue l'obiettivo di affrontare con immediatezza questa nuova fase di incremento dei prezzi dell'energia.

La proposta di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 istituisce un contributo straordinario per l'anno 2025, a titolo di « prelievo solidaristico straordinario », con lo scopo di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi energetici per imprese e consumatori. Questo contributo si applica a diverse categorie di soggetti operanti nel settore energetico sul territorio italiano. Nello specifico, sono inclusi i produttori di energia elettrica, i produttori di gas metano o estrattori di gas naturale, i rivenditori di energia elettrica, gas metano e gas naturale e i produttori, distributori e commercianti di prodotti petroliferi. Il contributo si estende anche a coloro che importano definitivamente o introducono nel territorio nazionale energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea, destinati alla rivendita. Un requisito fondamentale per l'applicazione del contributo è che almeno il 75 per cento del volume d'affari del soggetto nell'anno 2024 derivi dalle attività sopra menzionate. Sono escluse dal contributo le entità che gestiscono piattaforme di scambio per energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti.

Il comma 2 definisce la base imponibile del contributo solidaristico straordinario. Questa è calcolata come l'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, misurato trimestralmente a partire dal 1° otto-

bre 2024, rispetto ai saldi dei trimestri corrispondenti degli anni precedenti. Nel caso in cui il saldo risulti negativo, si assume un valore di riferimento pari a zero per il calcolo della base imponibile. Il contributo si applica con un'aliquota del 25 per cento sugli incrementi che superano i 5.000.000 di euro. Non è previsto alcun contributo se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

Il comma 3 specifica come calcolare il saldo tra operazioni attive e passive. Si considerano il totale delle operazioni attive, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA. Questi dati sono estratti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate in conformità all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i trimestri indicati nel comma 2.

Il comma 4 esclude dalla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci, e le quote sociali, effettuate tra i soggetti menzionati nel comma 1.

Il comma 5 esclude dalle operazioni attive, per il calcolo del totale di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per motivi di territorialità, secondo gli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che anche gli acquisti correlati siano territorialmente irrilevanti ai fini IVA.

Il comma 6 specifica che non concorrono alla determinazione della base imponibile le operazioni attive derivanti dalle attività di produzione e di vendita di energia da fonti rinnovabili nonché di commercializzazione delle garanzie di origine ad esse relative.

Il comma 7 disciplina il calcolo dei saldi per i soggetti obbligati al pagamento del contributo che partecipano a un gruppo IVA, costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questi soggetti devono utilizzare i dati delle fatture emesse e ricevute dal gruppo IVA che riportano il loro codice fiscale, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018. Per le operazioni tra i partecipanti al gruppo IVA, si utilizzano i dati risultanti dalle scritture contabili tenute secondo il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al comma 8 si stabiliscono le modalità di liquidazione e versamento del contributo. Per ciascun trimestre, il contributo è liquidato e versato in acconto entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, con possibilità di conguaglio a saldo da eseguire entro il termine di presentazione della comunicazione del quarto trimestre o, in alternativa, in sede di dichiarazione IVA annuale, secondo le modalità dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, definisce gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo, e può individuare i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e acquisto dei prodotti di cui al comma 1. Vengono anche stabilite le modalità per lo scambio di informazioni con il Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 9 prevede che le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario siano attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai rispettivi statuti di autonomia.

Il comma 10 stabilisce che per la riscossione, l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso relativi al contributo, si applicano

le disposizioni in materia di IVA, purché compatibili.

Il comma 11 specifica che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 12 introduce misure per tutelare i consumatori, evitando indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. I soggetti tenuti al pagamento del contributo devono comunicare mensilmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i prezzi medi di acquisto, produzione e vendita, relativi al mese precedente. L'Autorità verifica la veridicità delle comunicazioni e può adottare provvedimenti di sua competenza. Le modalità per la trasmissione dei dati sono definite dall'Autorità. Per i periodi precedenti all'entrata in vigore della legge, la comunicazione è effettuata cumulativamente entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

Il comma 13 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i controlli e le verifiche di cui al comma 12, si avvalga della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri attribuiti per l'accertamento di IVA e imposte sui redditi.

Infine, il comma 14 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge, affluiscono a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. Queste entrate sono destinate, tramite riassegnazione basata sul monitoraggio periodico dei versamenti, a un fondo, da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al finanziamento di interventi volti a ridurre i prezzi e le tariffe energetiche in favore di famiglie e imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di contenere, per le imprese e i consumatori, gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2024 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito a ciascuno dei trimestri a decorrere dal 1° ottobre 2024, rispetto al saldo dei corrispondenti trimestri dell'anno precedente. In caso di saldo negativo del trimestre, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5

milioni di euro. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i trimestri indicati al comma 2.

4. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

5. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti a esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA.

6. Non concorrono in ogni caso alla determinazione della base imponibile le operazioni derivanti dalla produzione e dalla vendita di energia da fonti rinnovabili nonché dalla commercializzazione delle garanzie di origine a esse riferite.

7. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018, e, per le operazioni effet-

tuare tra i soggetti partecipanti al gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8. Per ciascun trimestre, il contributo è liquidato e versato, a titolo di acconto, entro il termine di presentazione delle comunicazioni periodiche di cui al comma 3, fatto salvo il conguaglio a saldo da eseguire entro il termine di presentazione della comunicazione relativa al quarto trimestre o, in alternativa, in sede di dichiarazione annuale IVA, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con il Corpo della Guardia di finanza.

9. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte a esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

10. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

11. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio

di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la comunicazione di cui al presente comma è effettuata, cumulativamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 12, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale, secondo modalità da definire mediante apposite intese, della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 8 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi.

14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione dei prezzi e delle tariffe del settore energetico in favore delle famiglie e delle imprese.

